

*Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.*

**C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO**  
*del 2 febbraio 2009)*

*(Circolare applicativa n. 617*

*La valutazione della sicurezza per un intervento di miglioramento è obbligatoria, come specificato nel § 8.3 delle NTC, ed è finalizzata a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto.*

*Nel caso di intervento di miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguarderà, necessariamente, la struttura nel suo insieme, oltre che i possibili meccanismi locali.*

*In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell'adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato. Ovviamente la variazione dovrà avvenire in senso migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di collasso da fragili a duttili.*

In ogni caso, al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino dell'agibilità sismica, che deve essere conseguita primariamente attraverso interventi per l'eliminazione delle condizioni di rischio, la riparazione e/o il reintegro degli elementi non strutturali e strutturali.

Gli interventi sugli elementi strutturali, effettuati per conseguire il miglioramento sismico della costruzione, e non una semplice riparazione, saranno innanzitutto finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali dell'edificio, che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione, nel rispetto di quanto specificato nel citato articolo 8.4.3 del D.M. 14.01.08.

I lavori di riparazione con miglioramento sismico non dovranno comportare modifiche alla configurazione strutturale salvo quando ciò è indispensabile per migliorare la capacità resistente della struttura.

I contenuti dei successivi paragrafi di questi "Indirizzi" specificano i dettagli tecnici e procedurali relativi agli interventi che, oltre a riparare l'immobile ai fini del ripristino dell'agibilità sismica, conseguono il miglioramento sismico dell'edificio.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le possibili scelte sugli interventi di rafforzamento strutturale, in funzione del livello ed estensione del danno strutturale e del livello di sicurezza riferito alla struttura non danneggiata (condizione pre-sisma)

